

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Num. 57/25

Del. 14/02/2025

Oggetto:

“Preso d’atto del Regolamento per la ripartizione delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 così come modificato con l’entrata in vigore del correttivo al Codice degli appalti Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209”

Proposta di deliberazione n.	58/25
Data Proposta di deliberazione	05/02/2025
Struttura	AMM_STS UNITÀ OPERATIVA TECNICO-PATRIMONIALE E INGEGNERIA CLINICA
L'Estensore	PUGLIESI CECILIA
Il Responsabile del procedimento	PACE ERMINIO
Responsabile della Struttura	PACE ERMINIO

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo
Dott. Manuel Festuccia

IL Direttore Sanitario
Dr. Giovanni Brajon

IL Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba

%firma%-1

Firmato digit. dal Resp. Struttura: PACE ERMINIO
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL
Firmato digit. dal Dir. Sanitario: BRAJON GIOVANNI
Firmato digit. dal Commissario Straordinario: PALOMBA STEFANO

%firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata attesta, ai fini dell’art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall’art. 3 della L.639 del 1996, che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

**IL RESPONSABILE DELLA UOC TECNICO PATRIMONIALE, INGEGNERIA CLINICA
E SISTEMI INFORMATICI**

Ing. Erminio Pace

OGGETTO: “Preso d’atto del Regolamento per la ripartizione delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche, afferenti alla UOC Tecnico Patrimoniale, Ingegneria Clinica e Informatica di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, così come modificato con l’entrata in vigore del correttivo al Codice degli appalti Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209”

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 602 del 16/10/2019 l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “Mariano Aleandri” è stato adottato il Regolamento per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 251/23 del 09/06/2023 è stato abrogato, a far data dal 1° luglio 2023, il Regolamento sopra citato;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 97/24 del 13/03/2024 questa Amministrazione ha adottato il Regolamento per la ripartizione delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO

- che il 01/01/2025 è entrato in vigore il D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

CONSIDERATO che

- il D.lgs. 209/2024 ha introdotto alcune modifiche/integrazioni relative all’art. 45 del D.lgs. 36/2023;

RITENUTO

- pertanto di provvedere all’adozione del nuovo Regolamento per la ripartizione delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche di cui art. 45 del D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse e l'allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare il nuovo Regolamento per la ripartizione delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche, afferenti alla UOC Tecnico Patrimoniale, Ingegneria Clinica e Informatica di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, così come modificato con l'entrata in vigore del correttivo al Codice degli appalti Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (All. n° 1).

Il Responsabile
Ing. Erminio Pace

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Oggetto: “Preso d’atto del Regolamento per la ripartizione delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche, afferenti alla UOC Tecnico Patrimoniale, Ingegneria Clinica e Informatica di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, così come modificato con l’entrata in vigore del correttivo al Codice degli appalti Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209”

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della U.O.C. Tecnico Patrimoniale, Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici avente ad oggetto: “Preso d’atto del Regolamento per la ripartizione delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche, afferenti alla UOC Tecnico Patrimoniale, Ingegneria Clinica e Informatica di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, così come modificato con l’entrata in vigore del correttivo al Codice degli appalti Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209”

PRESO ATTO che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: “Preso d’atto del Regolamento per la ripartizione delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche, afferenti alla UOC Tecnico Patrimoniale, Ingegneria Clinica e Informatica di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, così come modificato con l’entrata in vigore del correttivo al Codice degli appalti Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209”, sottoscritta dal Responsabile dell’U.O.C. Tecnico Patrimoniale, Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. di dare atto che le premesse e l’allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare il nuovo Regolamento per la ripartizione delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche, afferenti alla UOC Tecnico Patrimoniale, Ingegneria Clinica e Informatica di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, così come modificato con l’entrata in vigore del correttivo al Codice degli appalti Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (All. n° 1).

IL Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL PERSONALE AFFERENTE ALLA UOC TECNICO PATRIMONIALE, INGEGNERIA CLINICA E SISTEMI INFORMATICI DI CUI ALL'ART. 45 DEL CODICE DEGLI APPALTI VIGENTE

Premesse

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 – Suppl. Ordinario n. 12, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici”, adottato in abrogazione del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016.

Le disposizioni del Codice, con i relativi allegati, sono entrate in vigore il 1° aprile 2023 e acquistata efficacia il 1° luglio 2023. In data 01/01/2025 è entrato in vigore il Correttivo Codice Appalti 2025 che è andato a modificare anche l’art. 45 così come riportato nell’originario D.Lgs 36/23.

Il presente Regolamento costituisce attuazione ed applicazione all’art. 45 e dell’Allegato I.10 del D.lgs. 36/2023 (di seguito anche Codice), così come modificato con l’entrata in vigore del correttivo al Codice degli appalti (D.Lgs 209/24) entrato in vigore il 01/01/2025 e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici e di servizi o di forniture. Esso definisce i criteri di riparto delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche.

Rispetto al vecchio Codice degli appalti D.Lgs 50/16, il D.lgs. 36/2023 così come aggiornato dal citato correttivo ha introdotto le seguenti modifiche/integrazioni:

- Gli incentivi tecnici vengono estesi a tutte le procedure di affidamento;
- Nell’Allegato I.10, richiamato dall’art. 45 comma 1 del D.lgs. 36/23, viene riportata un’elencazione tassativa delle attività tecniche oggetto di remunerazione;
- È stato innalzato il tetto retributivo individuale fino al 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal singolo dipendente;
- È stata inserita la possibilità di raggiungere il tetto del 115% del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal singolo dipendente nei casi in cui le stazioni appaltanti adottino i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto;
- Viene stabilito che i criteri di riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, devono essere stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice.
- La norma non fa più alcun riferimento alla necessità di una “contrattazione decentrata integrativa” propedeutica all’adozione del presente regolamento.
- E’ stata eliminata la limitazione che escludeva dall’erogazione degli incentivi il personale, con qualifica dirigenziale;

Si riporta di seguito il contenuto dell’art. 45, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, così come modificato dal D.lgs. 209/2024:

“L’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell’incentivo di cui al comma 2. L’incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L’incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all’amministrazione medesima

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la ripartizione delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche afferenti alla UOC Direzione Tecnico Patrimoniale Ingegneria Clinica e Informatica di cui all'articolo 45, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (di seguito anche Istituto) destina risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal personale afferente alla UOC Direzione Tecnico Patrimoniale Ingegneria Clinica e Informatica elencate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, della richiamata norma, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui sia stato nominato un DEC.

Si riporta di seguito il comma 2 dell'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici, così come modificato dal D.lgs. 209/2024.

“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale.”

3. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a favorire l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione ed incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al citato allegato I.10.

4. La disposizione di cui al presente articolo si applica agli appalti relativi a lavori, servizi o forniture, nel caso solo in cui sia nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nelle ipotesi di seguito dettagliate:

- a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice;
- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

*Nel comma 2 dell'art. 45 Codice dei Contratti Pubblici è prevista l'applicabilità della norma anche agli appalti di servizi e forniture in cui è nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
L'allegato I.2, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante «Attività del RUP» dispone all'art 8 comma 4 che il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:*

- a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice;*
- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;*
- c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;*
- d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;*
- e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.*

5. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono poste a carico degli stanziamenti previsti per *“le singole procedure”* di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, come previsto dal citato art. 45 diversamente dal previgente art. 113, c. 1, D.lgs. n. 50/2016, per il quale gli incentivi facevano *“carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti.”* e, quindi, non includevano concessioni ed affidamenti diretti.

In questo modo si superano le difficoltà derivanti dal sopra citato articolo 113 che, a parità di funzioni tecniche svolte, consentiva l'erogazione dell'incentivo al personale solo in caso di appalti ed escludeva tutte le altre procedure e gli affidamenti diretti.

6. In presenza di contratti misti, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto principale. L'oggetto principale è determinato in base all'importo stimato più elevato tra quelli delle prestazioni oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 14, comma 18, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

7. Le somme da destinare agli incentivi sono corrisposte sulla base dell'attività **effettivamente svolta** dal soggetto incentivato e, in caso di attività non scindibili riconducibili sia ai lavori sia ai servizi sia alle forniture, secondo l'oggetto principale dell'attività svolta.

Art. 2 – Ripartizione degli incentivi

1. Gli incentivi per le attività tecniche sono erogati direttamente al personale senza la necessità di una confluenza in alcun fondo né di una contrattazione decentrata integrativa, come invece era previsto dall'art. 113 del previgente Codice n. 50 del 18 aprile 2016, attuando una notevole semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile;

2. L'80 per cento delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal personale e elencate nel comma 2 dell'art. 45 D.lgs. 36/23, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate nell'art. 45 comma 2 del D.lgs. 36/23, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Si riporta di seguito il contenuto dell'art. 45, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici:

“L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.”

3. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto perché eccedente, è destinato ai seguenti fini:

- a) acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
- b) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- c) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- d) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte delle risorse è in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze del personale nella realizzazione degli interventi;
- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) per la copertura degli oneri di assicurazione del personale. Si precisa che le figure interne per le quali vige l'obbligo di assicurazione sono quelle indicate al comma 2 dell'art. 45, per le sole attività elencate puntualmente nell'Allegato I.10, se presenti all'interno della stazione appaltante. E' inclusa l'assicurazione per colpa grave. L'assicurazione a coperture dei rischi inerenti l'attività lavorativa svolta dal personale dipendente nello svolgimento delle loro mansioni può essere acquisita caricando l'onere sulle somme previste nei quadri economici di più interventi.

Si riporta di seguito il contenuto dell'art. 45, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici:

“Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.”

E il comma 6 dell'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici:

“Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa; l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.”

4. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) **competenze e responsabilità** connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- b) **tipologia di incarichi svolti in relazione alle mansioni** della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- c) **complessità** di opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

I soggetti che possono beneficiare degli incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/23 sono individuati tra coloro che afferiscono alla UOC Direzione Tecnico Patrimoniale, Ingegneria Clinica e Informatica, anche con qualifica dirigenziale, assunti a tempo determinato o indeterminato, con profilo tecnico e amministrativo, che partecipano o collaborano alla verifica preventiva dei progetti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dell'opera, lavoro pubblico, fornitura o servizio, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative. Non possono beneficiare di detti incentivi i soggetti esterni come i consulenti, i collaboratori occasionali e i professionisti/tecnici esterni. Perde, altresì, la possibilità di fruire di tali incentivazioni il personale che, per qualsiasi ragione, viene trasferito ad altro ufficio o cessa il proprio contratto di lavoro. Il personale che va in quiescenza, viceversa, ha diritto alla quota di incentivi inerente alla attività effettivamente svolte.

Conseguentemente, il Dirigente della UOC Direzione Tecnica, Ingegneria Clinica e Informatica identifica la struttura tecnico/amministrativa o il "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo, riferito alla singola procedura di affidamento, definendo il ruolo del personale, anche con riguardo alle attività dei collaboratori, con apposito atto deliberativo o, contestualmente, all'interno dell'atto Deliberativo di indizione della procedura.

L'art. 45 comma 1 allegato I.10 del D.lgs. 36/2023 elenca – in modo tassativo – delle attività tecniche da remunerare.

Si riporta di seguito il contenuto dell'art. 45, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, così come modificato dal D.lgs. 209/2024:

“Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.”

2. I soggetti beneficiari sono così individuati:

- a) il **RUP** e i soggetti incaricati delle prestazioni/attività elencate al successivo art. 6 del presente regolamento;

b) figure di supporto di cui alla precedente lett. a) di volta in volta individuate in apposito atto deliberativo nel quale vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie al regolare espletamento delle gare. Le figure di supporto sono tecnici o amministrativi nominativamente indicati che, in rapporto alla singola funzione specifica, svolgono di fatto attività di natura tecnica o amministrativa individuate nell'atto di nomina, nell'ambito delle fasi che compongono il complesso procedimento di affidamento ed esecuzione di un contratto pubblico.

3. Il presente regolamento si applica anche al personale con qualifica dirigenziale.

Si riporta di seguito il contenuto dell'art. 45, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, così come modificato dal D.lgs. 209/2024:

“4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.”

4. La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione oppure perché prive di documentazione comprovante il lavoro svolto (risorse di cui al comma 5 dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023) vanno ad incrementare le risorse di cui al comma 5 dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023. Dette risorse possono essere utilizzate dal Dirigente della UOC Direzione Tecnica, Ingegneria Clinica e Informatica o del Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi, ciascuno per le procedure di competenza, accorpandole fino a che non divengono sufficienti per essere destinate ad uno dei fini indicati nel precedente Art. 2 – Ripartizione degli incentivi, comma 3 del presente Regolamento.

Art. 4 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi, in ogni caso, dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) i lavori di importo inferiore a euro 10.000,00;
- b) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00;
- c) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56 (appalti esclusi nei settori ordinari).
- d) i lavori in amministrazione diretta.

2. In analogia a quanto disposto dal vigente Regolamento per le prestazioni per i servizi aggiuntivi adottato con atto deliberativo n° 206 del 17/04/2022, qualora gli emolumenti riconosciuti al personale in forza del presente regolamento raggiungano il 20% della retribuzione annua, lo stesso non potrà accedere agli incentivi ex art.43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 44.

Art. 5 – Gruppo di Lavoro

In relazione alla propria organizzazione, con apposito provvedimento amministrativo il Dirigente della UOC Direzione Tecnico Patrimoniale Ingegneria Clinica e Informatica, individua la struttura tecnico amministrativa o “gruppo di lavoro” destinatario dell’incentivo per ciascuna procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascun dipendenti e collaboratori. Detto provvedimento amministrativo non deve necessariamente essere adottato prima o in concomitanza all’avvio della procedura cui si riferisce.

Art. 6 - Funzioni tecniche incentivate

L’incentivo è ripartito secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento, tra il personale in servizio, in possesso della necessaria professionalità, secondo le vigenti disposizioni di legge, che abbia effettivamente svolto le seguenti funzioni tecniche previste dall’art. 45 comma 1 allegato I.10 del D.lgs. 36/2023 che fa un’elencazione – tassativa – delle attività tecniche da remunerare. Di seguito vengono elencate le funzioni tecniche previste dall’art. 45 comma 1 allegato I.10 del D.lgs. 36/2023:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all’attività del Responsabile unico del progetto (responsabili (DEC) e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell’esecuzione;
- collaboratori del direttore dell’esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità e collaudo statico (ove necessario).

Si riporta di seguito il contenuto dell’art. 45, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, così come modificato dal D.lgs. 209/2024:

“Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.”

Art. 7 - Assegnazione delle funzioni tecniche

1. Le funzioni tecniche sono assegnate su indicazione del Dirigente della UOC Direzione Tecnica, Ingegneria Clinica e Informatica che propone l'avvio delle procedure propedeutiche all'indizione della procedura gara, attraverso atto deliberativo adottato dal Direttore Generale e/o Commissario straordinario contenente: l'individuazione dei lavori, opere, servizi o forniture cui si fa riferimento; l'importo a base di gara; i nominativi del personale preposto ad ognuna delle funzioni tecniche attribuite, la determinazione delle aliquote di incentivo spettanti. Qualora una delle attività tecniche previste nel presente regolamento risulti attribuita ad un gruppo di lavoro composto da più persone, l'aliquota di incentivo spettante è ripartita in modo proporzionale all'attività svolta dai componenti del "gruppo di lavoro".

2. Nella scelta il Dirigente della UOC Direzione Tecnica, Ingegneria Clinica e Informatica devono tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali.

Art. 8 - Revoca delle funzioni tecniche

1. La Direzione Aziendale, su proposta del RUP o del Dirigente della UOC Direzione Tecnica, Ingegneria Clinica e Informatica, può, con provvedimento motivato, modificare o revocare, in ogni momento, l'assegnazione delle funzioni tecniche attribuite. Con il medesimo provvedimento viene accertata l'attività svolta, fino a quel momento, dal soggetto incaricato e determinata la quota dell'eventuale incentivo spettante, in relazione alle prestazioni effettivamente espletate fino a quel momento.

Art. 9 - Criteri di ripartizione negli appalti per LAVORI

1. Nel caso di appalti per lavori, le risorse finanziarie sono determinate in percentuale sull'importo dei lavori a base di gara, nella seguente misura:

Tab. A – Lavori

Classi di importo	Percentuale da applicare %
Fino alla soglia di cui all'art. 14, co. 1, lett. A), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice);	2%
Oltre la soglia di cui all'art. 14, co. 1, lett. A), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice) e fino a euro 10.000.000,00	1,8%
Oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,6%
Oltre euro 25.000.000,00	1,2%

Si riporta estratto dell'art. 14, comma 1, lett. A), del Codice dei Contratti Pubblici. recante "Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti":

"Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono:

a) euro 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; [...]"

Si riporta di seguito estratto dell'art. 187, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, recante "Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea":

"1. Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II."

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie è ripartito, per attività e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella A, da ritenersi inderogabili:

Tabella B – Lavori

a) Programmazione della spesa per investimenti	0,50%
b) Responsabile Unico del Progetto	15,00%
c1) Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili – DEC)	2,00%
c2) addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	1,00%
d) Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1,00%
e) Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	9,00%
f) Redazione del progetto esecutivo	9,00%
g) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2,00%
h) Verifica del progetto ai fini della sua validazione	9,00%
i) Predisposizione dei documenti di gara	1,00%
l) Direzione dei lavori	9,00%
m) Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	2,50%
n) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2,00%
o) Direzione dell'esecuzione DEC	4,00%
p) Collaboratori del direttore dell'esecuzione	2,00%
q) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	2,00%
r) Collaudo tecnico-amministrativo	7,00%
s) Regolare esecuzione	7,00%
t) Verifica di conformità	7,00%
u) Collaudo statico (ove necessario)	8,00%

Tabella C – Lavori

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori

Le percentuali sotto riportate si riferiscono, per ciascuna fase, alla misura massima.

LAVORI	Fase programmazione progettazione e affidamento	Fase esecutiva	Totale
Programmazione della spesa per investimenti	0,25%	0,25%	0,50%
Responsabile Unico del Progetto	7,00%	8,00%	15,00%
c1) Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (DEC)	1,00%	1,00%	2,00%
c2) Addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	0,50%	0,50%	1,00%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	0,50%	0,50%	1,00%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	4,00%	5,00%	9,00%
Redazione del progetto esecutivo	4,00%	5,00%	9,00%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1,00%	1,00%	2,00%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	4,00%	5,00%	9,00%
Predisposizione dei documenti di gara	0,50%	0,50%	1,00%
Direzione dei lavori	4,00%	5,00%	9,00%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	1,00%	1,50%	2,50%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1,00%	1,00%	2,00%
Direzione dell'esecuzione	2,00%	2,00%	4,00%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	1,00%	1,0%	2,00%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	1,00%	1,00%	2,00%
Collaudo tecnico-amministrativo	3,00%	4,00%	7,00%
Regolare esecuzione	4,00%	3,00%	7,00%
Verifica di conformità	3,00%	4,00%	7,00%
Collaudo statico (eventuale)	4,00%	4,00%	8,00%

Art. 10 - Criteri di ripartizione negli appalti per SERVIZI E FORNITURE

1. Nel caso di appalti per servizi e forniture, ad esclusione di quanto al comma 2 dell'art. 45 del Codice, le risorse finanziarie sono determinate nella seguente misura:

Tab. A – Servizi e forniture

Classi di importo	Percentuale da applicare %
Fino a euro 1.000.000,00	2%
Oltre euro 1.000.000,00	1,5%

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie è ripartito, per attività e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella B, da ritenersi inderogabili:

Tabella B – Servizi e forniture

a) Programmazione della spesa per investimenti	10,00%
b) Responsabile unico del progetto	45,00%
c1) Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (DEC)	25,00%
c2) Addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	10,00%
d) Predisposizione dei documenti di gara	10,00%

Tabella C – Servizi e forniture

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni.

Le percentuali sotto riportate si riferiscono, per ciascuna fase, alla misura massima.

SERVIZI E FORNITURE	Fase programmazione progettazione e affidamento	Fase esecutiva	Totale
Programmazione della spesa per investimenti	5,00%	5,00%	10,00%
Responsabile unico del progetto	20,00%	25,00%	45,00%
Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili (DEC) e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	10,00%	15,00%	25,00%
	5,00%	5,00%	10,00%
Predisposizione dei documenti di gara	5,00%	5,00%	10,00%

Art. 11 - Modalità di liquidazione

1. La liquidazione dell'incentivo, previo accertamento delle specifiche attività svolte, è disposta dal Dirigente della UOC Direzione Tecnica, Ingegneria Clinica e Informatica attraverso atto deliberativo.

2. Il calcolo e la proposta di liquidazione dell'incentivo maturato annualmente è trasmesso alla Direzione Aziendale, con riferimento all'anno precedente, dal Dirigente della UOC Direzione Tecnica, Ingegneria Clinica e Informatica, che, accerta l'effettiva esecuzione delle singole attività da parte del personale facente parte del "gruppo di lavoro". L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento siano state svolte senza errori, incrementi di spesa o ritardi. Nel caso in cui, nell'anno di indizione della gara siano risultate completate solo alcune fasi del procedimento, la liquidazione delle ulteriori fasi è rinviata all'esercizio finanziario successivo.

Il mancato rispetto delle tempistiche fissate nell'allegato I.3 del D.L.gs 36 del 31/03/23, determina la mancata corresponsione del 100% dell'incentivo. Il superamento delle tempistiche indicate nell'allegato I.3 del D.L.gs 36 del 31/03/23 eccedente il valore del 30%, se non adeguatamente giustificato, determina la mancata corresponsione dell'analoga percentuale dell'incentivo. Il superamento dell'impegno di spesa, preso con atto deliberativo, per oltre il 30% comporta, se non adeguatamente giustificato, la mancata corresponsione dell'analoga percentuale dell'incentivo.

3. L'incentivo di norma viene erogato al personale del "gruppo di lavoro" nel corso dell'annualità successiva a quella della chiusura della singola procedura.

4. Per lo svolgimento delle funzioni tecniche previste dal presente regolamento non sono dovute spese di trasferta o missione, né viene corrisposto trattamento per lavoro straordinario.

5. Il Dirigente della UOC Direzione Tecnica, Ingegneria Clinica propongono la liquidazione nei termini che seguono:

a. per l'erogazione relativa alla **fase di verifica della programmazione, progettazione e affidamento** di cui alle Tabella A e B, dopo aver:

- valutato il lavoro svolto;
- acquisito la documentazione, prodotta dal personale coinvolto, attestante il pieno completamento della fase di verifica della programmazione, progettazione e affidamento;
- acquisito la documentazione, prodotta dal personale coinvolto, attestante, anche in termini di tempistiche di esecuzione e spese sostenute, il pieno completamento della fase di verifica della programmazione, progettazione e affidamento;
- dato atto dell'eventuale avvenuta stipula del contratto;

b. per l'erogazione relativa alla **fase esecutiva** di cui alla Tabelle A e B dopo aver:

- valutato il lavoro svolto;
- acquisito la documentazione, prodotta dal personale coinvolto, attestante il pieno completamento della fase esecutiva;
- valutato, anche in termini di tempistiche di esecuzione e spese sostenute, il pieno completamento della fase procedurale;
- acquisito la documentazione, prodotta dal personale coinvolto, anche in termini di tempistiche di esecuzione e spese sostenute, il pieno completamento della fase esecutiva;
- dato atto dell'eventuale avvenuta sottoscrizione del contratto, stato finale, stato ciclo di liquidazione, collaudo, regolare esecuzione, ecc...;

6. Nel caso di ritardo o errore nell'espletamento delle funzioni tecniche, l'incentivazione viene decurtata con provvedimento del Dirigente in percentuali connesse alla durata del ritardo ingiustificato, dell'aumento del costo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Se non adeguatamente motivato, si dovrà prevedere ad una riduzione del compenso pari al **10%** della quota spettante, dopo i primi 60 giorni di ritardo; del **20%** dal 31° al 90° giorno di ritardo, dell'**80%** dopo il 91° giorno di ritardo.

Se non adeguatamente motivato, si dovrà prevedere ad una riduzione del compenso per il RUP e per il DEC pari al **30%** della quota spettante, qualora, in fase di realizzazione dell'opera, non siano stati rispettati i costi previsti nell'impegno di spesa o nella perizia di variante, come disciplinata dall'articolo 120 (modifica dei contratti in corso di esecuzione). Fa eccezione il caso in cui la variazione dei costi previsti nell'impegno di spesa consegue o è legata a scelte della Direzione Strategica.

Art. 12 - Economie

1. Qualora la prestazione professionale inerente il lavoro, servizio o fornitura, venga affidata, parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dal personale della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti andrà ad incrementare la quota delle risorse di cui al precedente articolo Art. 2 – Ripartizione degli incentivi. Le eventuali economie potranno essere utilizzate, solo per quanto elencato al comma 3 del medesimo Art. 2, di volta in volta, oppure, accorpendo diverse procedure, dopo aver raggiunto un ammontare complessivo significativo.

Art. 13 – Incentivazione

1. Nelle premesse di questo Regolamento vengono indicati i limiti annui che ciascun dipendente non può superare in incentivi ottenuti (115% della retribuzione lorda dell'anno precedente, incluse le attività svolte per conto di altre amministrazioni). Le quote eccedenti tale limite incrementano la quota di cui all'art.2 comma 3 del presente regolamento.

2. A seguito della pubblicazione dell'atto deliberativo con il quale il Dirigente della UOC Direzione Tecnica, Ingegneria Clinica e Informatica codifica l'entità degli incentivi attribuiti al singolo componente del "gruppo di lavoro", il Dirigente dell'Ufficio del Personale dell'IZSLT verifica le eventuali eccedenze rispetto al limite del 115% di cui al comma 4 dell'art 45 del DLgs 36/'23, come integrato dal D.Lgs. 209/2024, e provvede a richiedere una modifica dell'atto deliberativo oppure alla corresponsione, in busta paga, degli incentivi maturati.

2. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture possono prestare il proprio contributo professionale, anche contemporaneamente, alla realizzazione di più appalti.

3. Nei limiti della verificata presenza dei necessari requisiti tecnico/professionali e del personale a disposizione, la scelta dei soggetti da individuare avviene con criteri di rotazione tra i soggetti disponibili e professionalmente abilitati.

Art. 14 - Disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento trova applicazione anche alle funzioni tecniche assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, purché a tale data:

- a) in caso di appalti di opere, non siano conclusi i relativi lavori;
- b) in caso di appalti di servizi e/o forniture, non siano concluse le procedure di scelta del contraente.

Art. 15 – Nel caso ci si avvalga di una stazione appaltante esterna

1. Nel caso l'IZSLT si avvalga di una stazione appaltante esterna, nella delibera di indizione della gara occorrerà prevedere l'ammontare degli incentivi, calcolato sulla base del Regolamento della stazione appaltante esterna, sul bilancio dell'IZSLT.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dell'approvazione dell'atto deliberativo al quale è allegato.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedenti o in contrasto con quelle del presente Regolamento.